

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-1302 del 13/03/2017
Oggetto	D.P.R 13 marzo 2013 n. 59 - L.R. n. 13/2015. Ditta: FABBRI COSTRUZIONI SRL - SAN LEO. Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'impianto ubicato in comune di SAN LEO, loc Torello, ricomprendente i seguenti titoli abilitativi: comunicazione gestione rifiuti ex art. 216 D.lgs. 152/2006, autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 D.lgs. 152/2006, autorizzazione allo scarico di acque meteoriche di dilavamento in corpo idrico ex art. 124 D.lgs. 152/2006, comunicazione in materia di impatto acustico. Istanza pervenuta al SUAP del Comune di SAN LEO presso l'Unione di Comuni Valmarecchia, con protocollo 2619/2016.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-1353 del 13/03/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno tredici MARZO 2017 presso la sede di Via Dario Campana, 64 - 47922 Rimini, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

OGGETTO: D.P.R 13 marzo 2013 n. 59 – L.R. n. 13/2015. Ditta: FABBRI COSTRUZIONI SRL - SAN LEO. Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'impianto ubicato in comune di SAN LEO, loc Torello, ricomprensente i seguenti titoli abilitativi: comunicazione gestione rifiuti ex art. 216 D.lgs. 152/2006, autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 D.lgs. 152/2006, autorizzazione allo scarico di acque meteoriche di dilavamento in corpo idrico ex art. 124 D.lgs. 152/2006, comunicazione in materia di impatto acustico.

Istanza pervenuta al SUAP del Comune di SAN LEO presso l'Unione di Comuni Valmarecchia, con protocollo 2619/2016.

IL DIRIGENTE

VISTI

- il D.P.R. n. 59/2013 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);
- l'art. 2, comma 1, lett. b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale, la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'AUA, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento, adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del DPR n. 160/2010, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, c. 6-bis, della L. n. 241/1990;
- il D.lgs. n. 152/2006 recante "Norme in materia ambientale" – Parte II Procedure per la Via, la Vas e l'Ippc, Parte III *Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*, Parte IV *Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati*, Parte V *Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera*;
- gli artt. 214 e 216 del D.lgs. n. 152/2006 che prevedono:
 - l'adozione di norme tecniche e prescrizioni specifiche, in base alle quali le attività di recupero dei rifiuti che rispettino tali disposizioni, possono essere intraprese previa comunicazione alla Provincia territorialmente competente;
 - che la Provincia, verificata d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti, iscrive in un apposito registro, le imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività;

- l'art. 124 del D.lgs. n. 152/2006 che stabilisce che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati;
- l'art. 113 del D.lgs. n. 152/2006 che assoggetta alla disciplina regionale gli scarichi di acque meteoriche di dilavamento;
- la Del. G.R. n. 286/2005 Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne e la Del. G.R. n. 1860/2006 - Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della precedente;
- la Determinazione del Direttore Generale dell'Ambiente n. 4606 del 4 giugno 1999 "Indicazioni alle Province per il rilascio delle autorizzazioni in atmosfera";
- la Deliberazione di G.R. n. 2236 del 28/12/2009 e ss.mm.ii. che reca disposizioni in merito alle autorizzazioni di carattere generale di cui all'art. 272 co. 2 del D.lgs. n. 152/2006;
- l'art. 4 bis della L.R. n. 9/1999;

RICHIAMATA la vigente Pianificazione Territoriale e Ambientale in materia di aria, acqua e rifiuti;

VISTI

- la L. n. 56/2014 "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di comuni";
- la L.R. n. 13/2015 in materia di Riforma del sistema di governo regionale e locale, che dispone il riordino delle funzioni amministrative in materia di Ambiente ed Energia ed in particolare stabilisce che le funzioni afferenti a gestione di rifiuti, risorse idriche, inquinamento atmosferico e acustico, vengano esercitate dalla Regione mediante ARPAE;
- la convenzione sottoscritta, ai sensi dell'art. 15 c. 9, della L.R. n. 13/2015, da Regione Emilia-Romagna, Provincia di Rimini e ARPAE, in merito alle funzioni residue riconosciute in materia ambientale alle Province dall'art. 1, comma 85, lettera a), della legge n. 56/2014, tra cui le competenze inerenti le procedure semplificate di cui agli artt. 214 e 216 D.lgs. 152/2006, funzioni che a partire dal 09.05.2016 la stessa Provincia esercita attraverso ARPAE;

- la Del. G.R. n. 2173/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale dell'ARPAE, la quale stabilisce che la SAC - Struttura Autorizzazioni e Concessioni, adotta i provvedimenti di Autorizzazione Unica Ambientale;

DATO ATTO che alla Ditta richiedente sono stati rilasciati i seguenti titoli abilitativi in materia ambientale dalla Provincia di Rimini, riferiti all'impianto in oggetto:

- iscrizione al n. 262 del Registro delle imprese che svolgono attività di recupero rifiuti, avvenuta con nota prot. 1146-1 del 22.01.2009 della Provincia di Pesaro-Urbino allora territorialmente competente, a seguito di comunicazione di rinnovo ex art. 216 del D.lgs. n. 152/2006, inoltrata dalla ditta il 10.01.2009 alla Provincia di Pesaro-Urbino, comunicazione ulteriormente rinnovata il 10.01.2014, alla Provincia di Rimini;

VISTO che:

- nell'ambito dell'istruttoria relativa all'ultimo rinnovo, con nota del 29.04.2014, la Provincia di Rimini aveva richiesto alla ditta di presentare un progetto finalizzato alla realizzazione di idoneo impianto di trattamento delle acque meteoriche, corredato da cronoprogramma relativo alla realizzazione dell'opera e che con successiva nota 21.09.2015, su richiesta motivata dell'interessato, il termine per la presentazione del progetto era stato posticipato al febbraio 2016;
- la ditta ha adempiuto presentando in data 28.01.2016 il progetto e il cronoprogramma richiesti, e che la relativa istruttoria è stata svolta da ARPAE nell'ambito dell'istanza AUA, presentata dalla ditta nel mese successivo nei termini sotto descritti;

ATTESO CHE con nota acquisita agli atti con prot. n. 2619 del 29.02.2016, così come integrata il 07.12.2016, lo Sportello Unico del Comune di SAN LEO presso l'Unione di Comuni Valmarecchia, ha trasmesso istanza presentata dalla ditta FABBRI COSTRUZIONI SRL avente sede legale in Comune di SAN LEO, Via Marecchiese, 142 e sede dell'impianto in Comune di SAN LEO, località Torello, per il rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R 13 marzo 2013 n. 59, volta a ricomprendere i seguenti titoli ambientali:

- comunicazione con modifiche sostanziali (mediante realizzazione di impianto per la raccolta e il trattamento delle acque meteoriche di dilavamento nonché una diminuzione dei quantitativi e delle tipologie di rifiuti gestiti) finalizzata all'attività di recupero rifiuti di cui agli artt. 214 e 216 D.lgs. n. 152/2006 e conseguente iscrizione ad apposito registro delle imprese - competenza di ARPAE;
- nuova autorizzazione allo scarico di acque meteoriche di dilavamento in corpo idrico ex art. 124 D.lgs. 152/2006 di competenza di ARPAE;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera – diffuse per gli stabilimenti di cui all'art. 269 D.lgs. 152/2006 di competenza di ARPAE
- nuova comunicazione in materia di impatto acustico di cui alla L. n. 447/1995 di competenza comunale;

DATO ATTO che:

- la ditta effettua operazioni di recupero (R5) di rifiuti di cui alle tipologie 7.1 e 7.6 del D.M. 05.02.98, mediante l'impiego di un impianto mobile di frantumazione/macinazione/vagliatura che opera all'interno del sito produttivo, previa rimozione manuale delle frazioni indesiderate, e che all'interno dello stesso sito avviene la messa in riserva (R13) di rifiuti appartenenti alle stesse tipologie;
- che l'impianto è ospitato su un piazzale che raccoglie le acque meteoriche di dilavamento da scaricare in corpo idrico superficiale (fosso stradale);
- l'attività di recupero è relativa a rifiuti non pericolosi e per la qualità dei materiali stoccati e delle caratteristiche del refluo prodotto a seguito di eventi meteorici, si considera necessario che detti reflui, prima di essere scaricati, debbano essere preventivamente trattati con idonei impianti di sedimentazione e disoleazione;

VISTA le DGR n° 286/2005 e 1860/2006;

PRESO ATTO che come da DGR 1860/2006, sono stati applicati i valori dei coefficienti di deflusso a seconda del tipo di pavimentazione con cui sono realizzate le diverse aree:

- area stoccaggio/trattamento inerti con pavimentazione in stabilizzato di 6205 m², definita area A, con coefficiente di deflusso pari a 0,3;
- area stoccaggio rifiuti miscele bituminose, codice CER 170302, con pavimentazione in calcestruzzo di 310 m², definita area B, con coefficiente di deflusso pari a 1;

CONSIDERATO che lo scarico di cui trattasi ha le seguenti caratteristiche:

- area complessiva da cui si generano acque reflue di dilavamento: 6515 m²;
- volume totale vasca di sedimentazione: 49,77 m³, di cui
 - volume di separazione totale (area A + area B): 42,66 m³;
 - volume di sedimentazione totale (area A + area B): 7,11 m³;
- comparto di disoleazione composto da filtro a coalescenza con dispositivo di chiusura automatica;
- recettore dello scarico fosso stradale in via Saiano con punto di scarico avente coordinate in GAUSS BOAGA fuso est X 2310545 - Y 4870665;

VISTO che ai sensi dell'art. 4 bis della L.R. n. 9/1999 e con riferimento alle attività individuate all'All.B.2, sono da assoggettare a screening i progetti di nuova realizzazione, i progetti di modifiche o estensioni di progetti già autorizzati che possono avere ripercussioni negative sull'ambiente;

CONSIDERATO che nel caso in esame, l'attività di recupero oggetto del rinnovo non costituisce una modifica dell'attività esistente e pertanto l'attività in essere non è da assoggettare a screening;

ACQUISITI agli atti:

- l'esito istruttorio favorevole all'autorizzazione per la parte afferente la competenza comunale (impatto acustico e conformità urbanistica) trasmesso dal Comune di SAN LEO, con nota prot. n. 1036//P del 20.02.2017;

- la nota Prot. n. 1440 del 17.02.2017, con cui, su richiesta della Struttura scrivente, il Servizio Territoriale ha prodotto una relazione tecnica favorevole, il cui contenuto si condivide, relativa all'istanza per la parte afferente alla competenza di ARPAE (attività di recupero rifiuti, autorizzazione agli scarichi di acque meteoriche di dilavamento in corpo idrico superficiale e autorizzazione alle emissioni in atmosfera), con prescrizioni riportate nella parte dispositiva;
- la comunicazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, resa il 01.02.2017, attestante l'insussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. n. 159/2011;

CONSIDERATO che la Società richiedente l'autorizzazione ha liquidato i costi istruttori a favore di ARPAE per un importo di € 543,00;

RITENUTO sulla base dell'esito positivo dell'istruttoria svolta, dei pareri citati, degli esiti istruttori favorevoli di competenza comunale, che possa darsi luogo al rilascio dell'autorizzazione richiesta, con i limiti e le prescrizioni di cui al dispositivo del presente provvedimento;

SENTITO il Responsabile dell'Unità VIA-VAS-AIA-Rifiuti-Energia, Ing. Fabio Rizzuto;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241/90, è il Responsabile di Posizione Organizzativa dell'Unità Inquinamento idrico ed atmosferico Ing. Giovanni Paganelli;

VISTI:

- la Det. Dir. Gen. di ARPAE n. 7/2016, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile SAC di Rimini, al Dott. Stefano Renato De Donato;
- la Det. dirigenziale n. 124/2016, concernente l'assetto organizzativo della SAC di Rimini, a seguito del recepimento delle Posizioni Organizzative istituite con Det. Dir. Gen. n. 99/2015;
- le Det. dirigenziali n. 199/2016 e n. 24/2017, concernenti la nomina dei responsabili di procedimento ai sensi della Legge n. 241/90 all'interno della SAC di Rimini;

DATO ATTO che il presente Provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Agenzia;

RICHIAMATI gli artt. 23, 26 e 27 del D.lgs. 14/03/2013 n. 33;

DATO ATTO che, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

DISPONE

1. di rilasciare, ai sensi dell'art. 2- c. 1 lett. b. del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, alla ditta **FABBRI COSTRUZIONI SRL** con sede legale in Comune di **SAN LEO**, Via Marecchiese, 142, e sede dell'impianto in Comune di **SAN LEO** - località **Torello**, l'**AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE** (istanza pervenuta al SUAP del Comune di **SAN LEO**, presso l'Unione di Comuni **Valmarecchia**, con protocollo n. 2619 del 29.02.2016) ricomprendente i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- iscrizione nel Registro Provinciale delle imprese che hanno comunicato di svolgere operazioni di recupero rifiuti di cui agli artt. 214 e 216 D.lgs. n. 152/2006 di competenza di **ARPAE**;
- nuova autorizzazione, di competenza di **ARPAE**, di cui all'art. 124 del D.lgs. n. 152/2006, allo scarico di acque meteoriche di dilavamento, con recapito finale in corpo idrico superficiale ed avente coordinate in **GAUSS BOAGA** fuso est X 2310545 - Y 4870665; la titolarità dello scarico è in capo all'amministratore della ditta;
- nuova autorizzazione, alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art 269 del D.lgs. n. 152/2006, di competenza di **ARPAE**;
- nuova comunicazione in materia di impatto acustico di cui alla L. 447/1995 di competenza comunale;

nel rispetto di quanto segue:

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ATTIVITÀ DI GESTIONE RIFIUTI

2. di dare atto, per quanto di competenza dell'ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, fatte salve altre autorizzazioni previste dalle vigenti leggi, che la ditta in oggetto, con sede dell'impianto in Comune di SAN LEO - loc. Torello, è iscritta al

numero 82 del 13.03.2017

nel Registro Provinciale delle imprese che hanno comunicato di svolgere operazioni di recupero rifiuti ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.lgs. n. 152/2006, esclusivamente per le tipologie di rifiuti, quantità e operazioni di recupero di seguito definite:

Tipologia D.M. 05.02.1998	Codici rifiuti (decisione 2014/955/UE)	Quantità stoccata (t)	Quantità gestita (t/a)	Operazioni consentite (*)
7.1	101311 - 170110 - 170102 - 170103 - 170107- 170802 - 170904 - 200301	6.672	9.900	R13 - R5
7.6	170302	1.168	5.000	R13 - R5

(*) operazioni di recupero di cui all'allegato C alla parte IV del D.lgs. n. 152/2006

3. di rammentare a codesta ditta che, ai sensi dell'art. 3 del D.M. n. 350 del 21.07.1998, il diritto di iscrizione dovrà essere versato ad ARPAE, entro il 30 aprile di ciascun anno, pena la sospensione dell'iscrizione stessa;

4. nello svolgimento dell'attività ex artt. 214 e 216 del D.lgs. n. 152/2006 dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- a) l'area dovrà essere adeguatamente delimitata in modo da garantirne la esclusiva gestione da parte della ditta;
- b) l'altezza dei cumuli non dovrà superare in nessun caso i 4 metri dalla base che li ospita;
- c) dovrà essere mantenuta un'adeguata pavimentazione che sia in grado di prevenire l'impaludamento del sito;
- d) i rifiuti prodotti dall'attività di recupero dovranno essere depositati in appositi contenitori;
- e) dovrà essere garantita la percorribilità all'interno del sito;
- f) dovrà essere garantita la netta separazione tra i rifiuti ed i materiali;
- g) i rifiuti, gestiti e prodotti, dovranno essere mantenuti entro il perimetro del box utilizzato, dovranno essere separati per codice CER, ed i cumuli nonché i cassoni dovranno essere provvisti di cartellonistica riportante codice CER e denominazione del rifiuto stoccato;
- h) i contenitori utilizzati per lo stoccaggio dovranno essere a norma e in buone condizioni di conservazione in modo tale da garantire una perfetta tenuta;
- i) nel rispetto di quanto disposto dall'art. 184-ter del D.lgs. n. 152/2006, i rifiuti gestiti dovranno soddisfare tutte le condizioni previste affinché cessino la qualifica di rifiuto, ovvero, qualora i materiali ottenuti al termine delle operazioni di recupero e/o delle fasi di pretrattamento, non abbiano cessato la qualifica di rifiuto, in quanto privi delle caratteristiche individuate dalle norme vigenti, gli stessi dovranno essere gestiti ai sensi del D.lgs. n. 152/2006;

5. si rammenta che:

- a) i rifiuti generati dall'attività dovranno essere successivamente affidati ad impianti che ne attuino lo smaltimento o il recupero, in conformità a quanto previsto dal D.lgs. n. 152/2006;
- b) l'impianto dovrà mantenere i requisiti e rispettare le condizioni stabiliti dagli artt. 214 e 216 del D.lgs. n. 152/2006 e dal D.M. 05.02.1998 e ss.mm.ii.;
- c) il legale rappresentante della ditta autorizzata, è tenuto ad adempiere agli obblighi concernenti il sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, istituito ai sensi degli artt.188-bis e 188-ter del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii ovvero adempiere agli obblighi previsti dagli artt. 193 Trasporto dei rifiuti, 190 Registri di carico e scarico e 189 Catasto dei rifiuti, dello stesso D.lgs. n. 152/2006;

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLO SCARICO DI ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO

6. dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- a) l'impianto di disoleazione dovrà essere provvisto di un sistema finale di chiusura automatica tale da impedire lo scarico in presenza di sversamento accidentali di reflui non trattati;
- b) l'area da cui derivano le acque meteoriche di dilavamento pari a 6515 m², dovrà essere idraulicamente isolata in modo da non ricevere, in caso di evento piovoso, ulteriori reflui;
- c) il pozzetto di ispezione terminale, idoneo al prelievo di campioni di acque di scarico, dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza in adempimento a quanto disposto dal comma 3 dell'art 101 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- d) il pozzetto di campionamento finale, i pozzetti di ispezione e manutenzione dell'impianto dovranno essere mantenuti sgombri da materiali in lavorazione in odo da consentire in ogni momento ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamento;
- e) le superfici scolanti non occupate da materiale in deposito, dovranno essere costantemente mantenute in condizioni di pulizia tali da limitare l'inquinamento delle acque meteoriche di dilavamento; dovrà essere inoltre garantita un'opportuna sistemazione del fondo in modo da facilitare lo scorrimento dei reflui meteorici verso i pozzetti di raccolta;
- f) con adeguata periodicità dovranno essere eseguiti gli spurghi dell'impianto di sedimentazione e disoleazione. I fanghi e l'olio presente nel comparto di accumulo del filtro a coalescenza, dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso impianto autorizzato. Le procedure di smaltimento dovranno essere conformi ai dettati del D.lgs. 152/2006 parte IV. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza;
- g) è fatto obbligo di dare immediata comunicazione all'autorità competente e all'ARPAE di guasti di impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasione di pericolo per la salute pubblica i pregiudizio per l'ambiente;
- h) il sistema di trattamento dovrà comunque garantire lo scarico rientri nei limiti previsti per gli scarichi industriali di tab. 3 dell'allegato 5 al D.lgs. 152/2006 parte III;
- i) tutte le operazioni di manutenzione cui sarà sottoposto l'impianto di trattamento dovranno

essere annotate su apposito registro, da tenere presso la sede dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo;

- j) la ditta è tenuta ad adottare tutti gli accorgimenti necessari ad evitare di insudiciare e imbrattare la strada pubblica e le sue pertinenze, apportare o spargere fango e detriti anche a mezzo delle ruote dei veicoli come previsto dal Codice della Strada;

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

7. al fine di contenere la diffusione di polveri, la società dovrà adottare le seguenti precauzioni:

MISURE PER IL CONTENIMENTO DELLE EMISSIONI DIFFUSE			
Impianto /Attività	Descrizione fase	Soluzioni	
Movimentazione, lavorazione e stoccaggio materiali (rifiuti) da inviare al frantoio mobile	Arrivo rifiuto da trattare	Gli automezzi devono essere provvisti di idonee coperture (teloni). La velocità degli automezzi deve essere inferiore a 30km/h. Eventuale bagnatura	
	Scarico	Scarico del materiale per la formazione dei cumuli ponendo attenzione a limitare al minimo tecnicamente possibile le altezze di caduta del materiale. Eventuale bagnatura.	
	Cumuli	I cumuli che per tipologia di materiale e/o causa condizioni climatiche (stagione estiva o periodi maggiormente siccitosi, vento superiore ai 3.0 m/s) possano generare emissioni diffuse, devono essere sottoposti a bagnatura.	
	Carico frantoio mobile, vagliatura	La movimentazione del materiale deve avvenire ponendo particolare attenzione nel limitare al minimo tecnicamente possibile le altezze di caduta del materiale. Eventuale bagnatura	
Generale	Delimitazione perimetrale	Verifica e manutenzione periodica della delimitazione perimetrale.	
	Aree interne	Bagnatura con cadenza regolare dei piazzali e delle vie interne (in particolar modo durante la stagione estiva) mediante autocisterna o altro sistema idoneo.	
	Movimentazioni		Durante tutte le eventuali fasi di movimentazione limitare al massimo l'emissione di polveri e nel caso procedere alla bagnatura.
			Pulizia delle ruote degli autocarri prima dell'uscita dei mezzi sulla viabilità ordinaria, al fine di limitare l'imbrattamento della medesima con la polvere.

ALTRE DISPOSIZIONI GENERALI:

8. eventuali modifiche **sostanziali dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere richieste ai sensi dell'art. 4 del DPR n. 59/2013; eventuali modifiche non sostanziali devono invece** essere comunicate ai sensi dell'art. 6 dello stesso DPR. Costituisce modifica sostanziale:
- i. ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico o spostamenti significativi del punto di scarico;
 - ii. ogni modifica che comporti un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che alteri le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
 - iii. ogni modifica impiantistica e/o gestionale rilevante ai fini dell'attività di gestione rifiuti, da sottoporre ad apposita comunicazione ai sensi dell'art. 216 del D.lgs. n. 152/2006
9. qualora il gestore intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, dovrà presentare comunicazione/domanda di modifica dell'AUA allegando la scheda E del modello AUA ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1995;
10. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la validità dell'AUA è fissata pari a 15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente ed è rinnovabile. A tal fine, almeno 6 mesi prima della scadenza, dovrà essere presentata apposita domanda di rinnovo ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
11. di dare atto che l'AUA adottata con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Rimini o chi ne fa le veci ed assume efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente;
12. che per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione e negli atti richiamati troveranno applicazione le normative vigenti;
13. di invitare il Comune di SAN LEO, a valutare eventuali revoche di titoli abilitativi in materia ambientale, di propria competenza, sostituiti dalla presente Autorizzazione Unica Ambientale;
14. il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al SUAP del Comune di SAN LEO presso l'Unione di Comuni Valmarecchia per la redazione del provvedimento conclusivo di cui all'art. 2 comma 1 lett. b) e la trasmissione in forma digitale a: richiedente, ARPAE e AUSL;

15. in caso di inottemperanza si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, ferme restando le potestà sanzionatorie, attribuite dall'ordinamento in capo a Regioni, Province e Enti locali;
16. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, avanti il Tribunale Amministrativo Regionale nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
17. di individuare nell'Ing. Giovanni Paganelli, il Responsabile del Procedimento per gli atti di adempimento del presente provvedimento;
18. di dare atto che ARPAE esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
19. ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, che per il presente provvedimento autorizzativo si provveda all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
20. di dichiarare che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla L. n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI RIMINI
Dott. Stefano Renato de Donato

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.